

# Comune di Reggio nell'Emilia



## PROPOSTA di DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

<b>PG N° 25159</b>	del 13/12/2012	PIANIFICAZIONE STRATEGICA SEGRETERIA GENERALE PRESIDENZA CC
Assessore: OLIVIERI Matteo		

### **OGGETTO:**

DELIBERA SULLE UNIONI CIVILI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legame affettivi che non si concretano o non si possono concretizzare nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;
- ai sensi dell'art.12 comma 3 l.j dello Statuto del Comune di Reggio Emilia, il Comune opera per *“assicurare pari opportunità tra uomini e donne promuovendo azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”*;

### Considerato che:

- già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'art.2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto al momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quanto si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”;
- con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la corte costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale “è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;
- da ultima la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012 n. 4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare dell'art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione sono titolari del diritto alla “vita familiare”, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;
- la stabile relazione di fatto tra due persone, caratterizzata da coabitazione indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce “vita familiare” protetta dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali ( CEDU ) firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con la

Legge 4 agosto 1955, n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani con sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria ( ric. 20141/04);

- la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio e degli stati membri e la Direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti;□
- ancorché la creazione di un nuovo *status* personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;
- il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000 ;
- Il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;
- per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento prevedono;

#### **Ritenuto che:**

- per i motivi innanzi espressi, sia opportuno organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/ 1989 ( Regolamento anagrafico );

#### **Visti:**

- gli artt. 2, 29, e 117, primo comma, della Costituzione;□
- la sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale;
- la sentenza 15 marzo 2012, n. 4184 della Corte di cassazione, I Sezione civile;□
- l'art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric 30141/04 della Corte europea dei diritti umani);□
- la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;□

- la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare;□
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riguardo agli artt. 42 e 43;□
- l'Art. 12 comma 3.j dello Statuto del Comune di Reggio Emilia.

## **DELIBERA**

Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il “Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

**Matteo Olivieri**

## **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI**

### **Articolo 1 - Istituzione del registro delle unioni civili**

1. E' istituito il registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Reggio Emilia per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento
2. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
4. Con successiva deliberazione di Giunta Comunale, da assumersi entro 30 giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, sarà provveduto all'organizzazione del registro, alla creazione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.

### **Articolo 2 – Attività di sostegno delle unioni civili**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unione civile “due persone maggiorenni” non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela, curatela, conformemente da quanto previsto dall'art. 87 del Codice Civile, o da altri vincoli giuridici, ma solo da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni discriminatorie e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerare prioritari sono:
  - a) casa;
  - b) sanità e servizi sociali;
  - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
  - d) sport e tempo libero;

- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti e partecipazione;
- g) trasporti.

4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico – sociale.

### **Articolo 3 - Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo**

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati iscritti al registro, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente ( D.P.R. 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
2. L'Attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'amministrazione comunale.
3. L'Ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.
4. L'attestato può essere consegnato solamente ai firmatari del registro direttamente interessati.

### **□ Articolo 4 – Iscrizione nel registro**

1. Possono richiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel comune di Reggio Emilia da almeno due anni, di nazionalità italiana o straniera, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela, curatela, conformemente da quanto previsto dall'art. 87 del Codice Civile, o da altri vincoli giuridici, ma solo da vincoli affettivi. L'iscrizione può essere richiesta dopo un anno di convivenza nel caso di nuclei composti da due genitori ed uno o più figli comuni; o quando almeno uno dei due richiedenti abbia già compiuto il settantesimo anno di età.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di

iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

4. La domanda deve contenere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive indicate dal presente regolamento.

#### **Articolo 5 - Cancellazione dal Registro**

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Reggio Emilia determina la cancellazione d'ufficio dal registro. Essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.

2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate, senza peraltro modificare la composizione del nucleo anagrafico così come composto prima della cancellazione dal registro delle unioni civili.

3. L'unione civile cessa d'ufficio con il decesso di una delle parti.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale sia venuta a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, tale violazione viene sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti senza averne diritto.

5. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.

6. Nel caso in cui l'ufficio competente abbia provveduto d'ufficio alla cancellazione dal registro, il provvedimento di cancellazione dovrà essere comunicato agli interessati.

#### **Articolo 6 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.